

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2012

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/630/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

sfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2009 la Commissione ha incaricato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), le cui funzioni sono state assunte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), stabilita il 1° gennaio 2011 a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽²⁾, di esprimere un parere circa la valutazione del quadro giuridico e di vigilanza del Canada rispetto alle agenzie di rating del credito.
- (2) Nel parere espresso il 18 aprile 2012, l'AESFEM ha sostenuto che il quadro giuridico e di vigilanza del Canada relativo alle agenzie di rating del credito può essere considerato equivalente al regime regolamentare vigente nell'UE per le agenzie di rating del credito.
- (3) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddi-

- (4) In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Per le agenzie di rating del credito e l'uso dei rating del credito, il Canada è dotato di un quadro completo e giuridicamente vincolante. Il 27 gennaio 2012 è stato introdotto il *National Instrument 25-101 — Designated Rating Organizations* (DRO), entrato in vigore il 20 aprile 2012. Si tratta di un quadro che obbliga le agenzie di rating del credito a registrarsi presso la *Canadian Securities Administrators* (CSA) e che prevede una vigilanza continuativa sulle agenzie di rating da parte della CSA. Per poter svolgere le proprie funzioni di vigilanza, la CSA è dotata di una serie di poteri ampia e completa. La CSA può chiedere di avere accesso ai documenti contabili, agli archivi e agli altri documenti delle agenzie di rating del credito nonché a tutte le altre informazioni pertinenti, compresi i dati telefonici e gli scambi di dati. La CSA può inoltre svolgere ispezioni in loco ed esaminare documenti e dati. La CSA può inoltre ricorrere contro le agenzie di rating del credito in caso di violazione del *National Instrument 25-101* avvalendosi di uno dei poteri di cui dispone in caso di violazione della normativa in materia di titoli. La CSA ha, tra l'altro, il potere di disporre la revoca dello status di DRO, comminare sanzioni fino a 1 000 000 CAD ogniqualvolta l'agenzia non rispetti gli obblighi giuridici e imporle di correggere eventuali infrazioni passate. Tutte le agenzie di rating del credito localizzate in Canada sono state registrate dalla CSA come DRO il 30 aprile 2012 e da allora sono soggette alla vigilanza della CSA stessa su base continuativa. La *Ontario Securities Commission*, che funge da autorità di vigilanza di riferimento in seno alla CSA, intende svolgere ispezioni in loco almeno ogni due anni. L'accordo di cooperazione concluso tra l'AESFEM e la CSA prevede uno scambio di informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- (5) In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza canadese rispetta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro canadese, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.
- (6) In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo proposito, la sezione B dell'appendice A al *National Instrument 25-101* impone alle agenzie di rating di istituire un comitato responsabile dell'attuazione di una procedura rigorosa e formale per definire e rivedere le metodologie, i modelli e le principali ipotesi usate per i rating. Né la CSA né nessun'altra autorità pubblica possono interferire con questa procedura né con il contenuto dei rating del credito o con le metodologie di rating.
- (7) Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza canadese relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di

vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, in collaborazione con l'AESFEM, continuerà a seguire l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza canadese per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza canadese per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO